

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 320

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su « L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht ed oltre »

Annunziata il 1° marzo 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione COM(95)0567 – C4-0568/95,

visti gli articoli 3, 6, 7 e 11 del rivisto trattato sull'Unione europea nonché gli articoli 177 e 300 del rivisto trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le sue precedenti risoluzioni, e, in particolare, quella del 12 dicembre 1996 sui diritti dell'uomo nel mondo nel 1995-1996 e sulla politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo (1),

vista la sua risoluzione del 3 dicembre 1998 sulla gestione e sul finanziamento dei programmi in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione (2),

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per gli affari istituzionali e della commissione per i diritti della donna (A4-0409/98),

(1) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 161.

(2) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 8.

A. considerando che i principi di democrazia, diritti umani e libertà fondamentali rappresentano altrettanti valori universali,

B. considerando che i diritti enunciati nella Dichiarazione universale sono universali e non rappresentano il prodotto di una singola cultura che mira ad imporsi sul mondo,

C. considerando che le più importanti conferenze mondiali ONU degli ultimi anni — sui diritti umani (Vienna, 1993), sulla demografia (Il Cairo, 1994), sullo sviluppo sociale (Copenaghen, 1995) e sulle donne (Pechino, 1995) — hanno sostenuto obiettivi comuni,

1. ritiene che la graduale evoluzione della politica in materia di diritti umani dal trattato di Roma al trattato di Maastricht sia stata ampiamente positiva ed abbia risposto alle aspettative del pubblico, e che vada ora considerata come parte dell'*acquis* comunitario;

2. si compiace degli articoli 6 e 7 del trattato di Amsterdam che rafforzano le precedenti disposizioni in materia di diritti dell'uomo, ribadendo tuttavia la necessità di deliberare in seno al Consiglio alla maggioranza qualificata in ordine alle azioni nel settore dei diritti umani onde conferir loro una maggiore tempestività ed efficacia;

3. ritiene che uno dei momenti chiave per l'orientamento della politica UE sui diritti dell'uomo sia coinciso con la Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993;

4. condivide l'accento che viene ora posto dall'UE sulle « misure positive », sul dialogo e sui programmi di sostegno volti a promuovere i diritti umani, il buon governo e la democratizzazione, ma insiste affinché ciò sia solo di complemento alla politica della « condizionalità »;

5. constata che il concetto di « condizionalità » ha ancora un ruolo da svolgere nel quadro del concetto di « *partnership* con obblighi reciproci », quale proposto nell'ambito del mandato negoziale per la nuova convenzione di Lomé;

6. valuta positivamente l'indicazione, contenuta nel predetto mandato, di considerare la società civile attiva e organizzata e l'equità e lo sviluppo sociale parti integranti di un contesto politico sicuro e democratico e quindi parte della clausola « elemento fondamentale »;

7. nota, in questa prospettiva, che i finanziamenti iscritti in bilancio per programmi concernenti i diritti umani e la democrazia sono sensibilmente aumentati a partire dal 1993, ma che è indispensabile un loro ulteriore considerevole aumento;

8. riconosce che l'Unione europea ha avviato un'ambiziosa serie di attività per promuovere i diritti dell'uomo su un ampio fronte;

9. nota che l'attuale struttura politica e amministrativa e le risorse disponibili nell'ambito della Commissione per la realizzazione di tali attività rendono difficile un raggiungimento coerente di tutti questi ambiziosi obiettivi;

10. ritiene che sia giunto il momento di rivedere gli sviluppi dell'ultimo decennio al fine di attuare un sistema più consolidato per sostenere i programmi annuali in materia di diritti umani alle soglie del terzo millennio;

11. ritiene che l'attuale sistema di gestione delle attività nel settore dei diritti dell'uomo, che abbina all'amministrazione centrale il ricorso ad « agenzie », non sia soddisfacente e vada riesaminato;

12. ritiene che la riforma delle strutture amministrative chiesta dal Parlamento europeo sia stata finora attuata in misura insufficiente e che, per garantire una politica coerente e stabile in materia di diritti

dell'uomo, sia necessario organizzare in forma unitaria le strutture decisionali e amministrative della Commissione;

13. chiede l'istituzione di un Foro per i diritti dell'uomo, autorizzato a formulare raccomandazioni sulla dimensione « diritti umani » delle politiche UE e a valutare le attività dell'UE in tale settore; il Foro dovrebbe comprendere esperti di organizzazioni internazionali, di ONG, del mondo accademico nonché rappresentanti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio; rinnova le sue proposte per quanto concerne la creazione di un'unità di coesione ad alto livello nell'ambito della Commissione;

14. ribadisce la sua richiesta di assegnare, in occasione dell'insediamento della nuova Commissione, il coordinamento delle relazioni esterne ad un Vicepresidente e la competenza in materia di diritti dell'uomo ad un Commissario;

15. rinnova le sue richieste per una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia nella selezione, l'applicazione e il monitoraggio di progetti tesi a promuovere i diritti dell'uomo e raccomanda una previsione delle risorse in termini di personale di cui la Commissione dispone in tale settore;

16. nota che la piena realizzazione dei diritti umani, al di là dei soli diritti politici e civili, dipende direttamente da fattori economici, sociali e culturali;

17. insiste sull'esigenza che l'Unione concentri al sua attenzione in primo luogo sui diritti politici e civili; è favorevole nondimeno a che la Commissione dia maggiore importanza a programmi improntati ai diritti economici, sociali e culturali, in modo da mettere in evidenza lo stretto legame esistente tra tutti i diritti dell'uomo;

18. decide di seguire con grande attenzione l'istituzione della Cellula di progettazione politica e tempestivo allarme prevista dal trattato di Amsterdam, la cui

attività dovrebbe essere ispirata all'obbligo dell'Unione di promuovere i diritti umani e la democrazia;

19. ritiene che la Cellula dovrebbe operare in stretto collegamento con la Rete per la prevenzione dei conflitti;

20. ritiene che, ai fini della prevenzione dei conflitti, sia indispensabile creare un idoneo meccanismo di vigilanza dell'Unione europea ed inserire fra i compiti di tale Cellula un'attività di osservazione della situazione dei diritti dell'uomo nel mondo;

21. ritiene che il mandato di tale Cellula includa la segnalazione dei più gravi problemi in materia di diritti umani ogniquale volta si verificano;

22. chiede l'istituzione di un gruppo di lavoro sui diritti umani del Parlamento europeo e della Commissione, come previsto nel bilancio UE per il 1998, al fine di migliorare la cooperazione interistituzionale su attività in materia di diritti umani e democrazia;

23. deplora che la politica estera e di sicurezza comune (PESC) continui a costituire un pilastro separato dell'Unione, fattore questo che ostacola la formulazione di una politica coerente e omogenea in materia di diritti umani nell'Unione europea;

24. raccomanda che l'Alto rappresentante per la PESC partecipi regolarmente alle riunioni della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa del Parlamento e presenti per iscritto al Parlamento una dettagliata relazione annuale sulle sue attività;

25. raccomanda che l'Alto rappresentante per la PESC partecipi al tempo delle interrogazioni del Parlamento europeo sulla stessa base del Presidente in carica del Consiglio e dei membri della Commissione;

26. chiede con insistenza che — nel quadro degli articoli 300 e 310 del trattato CE (versione consolidata), relativi alla conclusione di accordi fra la Comunità e i paesi terzi — clausole standard relative ai diritti dell'uomo vengano inserite sistematicamente non solo nei preamboli di tutti gli accordi, ma anche nei loro articoli, in modo da creare una base giuridica solida e cogente;

27. insiste affinché siano sviluppati criteri chiari e funzionali per quanto concerne il processo decisionale relativo alla sospensione di accordi, non solo per la convenzione di Lomé nel quadro dell'articolo 366-bis, ma per tutti gli accordi internazionali;

28. ribadisce il suo punto di vista secondo cui l'Unione europea dovrebbe aderire senza ulteriori ritardi alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo;

29. chiede altresì che per colmare il *deficit* democratico vengano conclusi accordi interistituzionali che garantiscano una migliore informazione e partecipazione del Parlamento europeo ad ogni genere di accordi con paesi terzi, compresi gli accordi a norma dell'articolo 133 del trattato CE (versione consolidata);

30. chiede l'istituzione di un esaustivo sistema di valutazione e monitoraggio dell'impatto dei diritti umani, da elaborare prima di attuare un'iniziativa, tenendo in debito conto l'omogeneità, la proporzionalità e la coerenza e che dovrebbero successivamente venir usate come base per il controllo della situazione dei diritti umani; si dovrebbe inoltre istituire, come si chiede nella risoluzione del Parlamento del 19 dicembre 1997 (3), al Rete europea per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, che dovrebbe consentire l'accesso ad informazioni aggiornate ed esaurienti;

31. chiede che tale valutazione includa i seguenti fattori:

un'analisi generale della situazione dei diritti umani nel paese o nei paesi interessati;

una valutazione della conformità di ogni paese terzo agli strumenti giuridici internazionalmente riconosciuti e ai relativi meccanismi di attuazione, in particolare quelli delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d'Europa;

un esame delle presunte violazioni denunciate da fonti attendibili, comprese le più importanti organizzazioni non governative;

una valutazione dell'efficacia delle politiche dell'Unione nel realizzare una migliore tutela dei diritti dell'uomo, compresa l'analisi delle conseguenze dei trasferimenti di forze militari, di sicurezza o di polizia dall'Unione;

un'analisi dettagliata delle conseguenze per i diritti umani delle opzioni politiche in esame;

32. si aspetta che le valutazioni dell'impatto dei diritti umani si richiamino ai principi fondamentali recepiti dall'Unione nei trattati, affermati attraverso risoluzioni o dichiarazioni e mediante il ruolo da essa svolto nella comunità internazionale, principi da cui non si può prescindere per interessi di ordine economico, strategico o politico dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri;

33. chiede che tali valutazioni vengano pubblicate, in modo da consentirne il commento e l'esame da parte di agenzie internazionali, nazionali e non governative;

34. deplora vivamente l'interruzione dei programmi in materia di diritti umani e democrazia provocata dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1998 (C-106/96);

35. nota che la reazione della Commissione alla sentenza dimostra che i progetti in materia di diritti umani e democrazia

(3) G.U. C 14 del 19 gennaio 1998, pag. 402.

continuano ad essere esposti a complicazioni amministrative e giuridiche;

36. si compiace dell'accordo interistituzionale sul finanziamento del bilancio derivante dal dialogo tripartito del 17 luglio 1998; sollecita tutte le istituzioni dell'UE ad impegnarsi per raggiungere una soluzione a lungo termine entro la fine dell'attuale legislatura;

37. insiste affinché l'accordo interistituzionale del 17 luglio 1998 produca una

valida base legislativa per la futura politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo e per i relativi programmi;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni unite.

JEAN-PIERRE COT
Vicepresidente